

Determinazione e relazione della Sezione del controllo  
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione  
finanziaria dell'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN  
CONGEDO D'ITALIA (UNUCI) per gli esercizi dal  
2010 al 2013

*Relatore: Consigliere Luigi Gallucci*

*Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale Fabrizio Scuro*

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 36/2015****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 10 aprile 2015;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'ente suddetto, relativo agli esercizi finanziari dal 2010 al 2013, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unuci per gli esercizi dal 2010 al 2013;

rilevato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi dal 2010 al 2013 è risultato che:

1) i risultati di bilancio evidenziano per il 2013, ultimo esercizio di riferimento, un avanzo finanziario pari ad euro 167,23; un disavanzo economico pari ad euro 30.007,58; un patrimonio netto di euro 2.432.526,29 ed un avanzo di amministrazione di euro 249.618,50;

2) sotto il profilo ordinamentale è da rilevare come l'Unuci, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013 n. 50, è stata trasformata in associazione con personalità giuridica di diritto privato di rilevanza nazionale;

3) la particolare modestia del contributo finanziario dello Stato nel periodo considerato, induce a ritenere come, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, siano venuti meno i presupposti per la permanenza del controllo della Corte dei conti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi dal 2010 al 2013 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Unuci, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

L'ESTENSORE  
*f.to* Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE  
*f.to* Roberto Zito

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA  
(UNUCI) PER GLI ESERCIZI DAL 2010 AL 2013*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo. – 2. Gli organi. – 3. Il personale. – 4. L'attività istituzionale e le risorse. – 5. La gestione finanziaria. – 6. Il conto economico. – 7. La situazione patrimoniale. – 8. La situazione amministrativa. – 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

## **Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n.259, sul risultato della gestione finanziaria per gli esercizi dal 2010 al 2013, dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia<sup>1</sup> (nel seguito Unuci o Unione). Riporta, altresì, i fatti salienti ed i mutamenti normativi intervenuti fino alla data di redazione del referto, dando conto, sotto il profilo dell'assetto organizzativo, delle innovazioni introdotte con il regolamento di riordino dell'ente entrato in vigore il 31 gennaio 2010.

Con determinazione n° 46 del 27 giugno 2011, la Corte dei conti, Sezione del Controllo sugli Enti, nell'approvare la relazione sulla gestione finanziaria dell'Unuci per gli esercizi dal 2006 al 2009, ha segnalato il venir meno delle condizioni per la prosecuzione del controllo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n° 259, in considerazione della particolare tenuità della contribuzione dello Stato; ha inviato, altresì, copia di detta determinazione n° 46/2011 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza, ai fini dell'adozione del decreto, da assumersi d'intesa con i Ministeri vigilanti, che dichiarino la cessazione della sottoposizione al controllo della Corte dei conti della gestione dell'Unuci.

Alcun provvedimento risulta adottato, in merito, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>1</sup> La Corte dei conti, con la precedente relazione -pubblicata in atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n.332 della Camera dei Deputati - ha riferito sull'ente per gli esercizi dal 2006 al 2009.

## 1. QUADRO NORMATIVO

L'Unuci è stata costituita con regio decreto-legge 9/12/1926 n. 2352 convertito dalla legge 12/2/1928, n.261 (lo statuto è stato parzialmente aggiornato con d.p.r. 1/7/1981, n. 735) e, da ultimo, regolamentato dagli articoli 47 e seguenti del d.p.r. 15-3-2010 n.90.

Concorre, svolgendo funzioni di supporto alle attività istituzionali delle competenti autorità militari, alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, contribuendo alla sensibilizzazione in ordine alla difesa e sicurezza nazionali, nonché alle connesse attività divulgative e informative.

L'Unione è soggetta alla vigilanza del Ministero della difesa. Ne possono far parte, in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano militare ordine di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

L'iscrizione all'Unuci comporta l'osservanza dello statuto, delle disposizioni regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

Con il d.p.r. n.50/2013 l'Unuci è stata trasformata in associazione con personalità giuridica di diritto privato di rilevanza nazionale.

In ottemperanza a tale decreto, il Consiglio Nazionale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, ha provveduto a deliberare ed inviare le modifiche statutarie al Ministero della difesa per il parere preventivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

Il nuovo statuto è stato, quindi, approvato in data 1° ottobre 2013; il regolamento di attuazione del nuovo statuto è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 15 ottobre 2014.

Il riordino prevede altresì che l'ente sia dotato di un regolamento di amministrazione e contabilità che, nel recepire le disposizioni del d.p.r. 97/2003, provveda ad integrarle in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unuci.

Il nuovo regolamento di amministrazione, riferisce l'ente, è in via di definizione e sarà posto all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre 2015.

## 2. GLI ORGANI

Sulla composizione degli organi e sulle loro attribuzioni ai sensi del regolamento vigente sino al settembre 2013 si è detto nella precedente relazione e ad essa si fa, pertanto, rinvio.

Ai sensi del nuovo statuto sono organi centrali dell'Unuci il presidente nazionale, il consiglio nazionale, il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci ed il collegio dei probiviri.

Sono organi periferici le delegazioni regionali, le sezioni ed i nuclei.

La durata del mandato di tutti i componenti degli organi indicati è pari a cinque anni e "possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato".

Il presidente nazionale è il legale rappresentante dell'Unuci e vigila su tutte le attività dell'Associazione, viene eletto dal consiglio nazionale tra i soci ordinari provenienti dalle Forze armate; e' coadiuvato da un vicepresidente nazionale appartenente, possibilmente, a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente.

Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente ed è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni (articolazioni territoriali, regolate dallo statuto e dotate di organizzazione amministrativa e gestionale secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato).

Il consiglio direttivo – che, sulla scorta delle recenti previsioni regolamentari, sostituisce il consiglio di amministrazione - ha poteri d'indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, coadiuvato da un vice presidente nazionale e da tre membri designati dal consiglio nazionale e tratti dai soci dell'Unuci in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'esercito, la marina, l'aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il corpo della guardia di finanza.

Il collegio dei sindaci, che sostituisce il collegio dei revisori dei conti, di cui al previgente statuto, è costituito da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dal consiglio nazionale tra i soci in possesso di specifica professionalità e moralità; durano in carica per tre esercizi e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato. Il collegio provvede al controllo amministrativo-contabile della gestione Unuci e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dal consiglio nazionale tra i soci, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo ulteriore

mandato; a richiesta del consiglio direttivo può esprimere pareri su carattere disciplinare o su vertenze tra iscritti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Al presidente nazionale, al vicepresidente nazionale, ai componenti il consiglio direttivo, al collegio dei sindaci e ai presidenti di sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese forfettario, non costituente emolumento, nella misura proposta dal consiglio direttivo e approvata dal consiglio nazionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Ai collaboratori può essere corrisposto un rimborso spese forfettario giornaliero, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Analogo rimborso spese forfettario può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal presidente nazionale che ne stabilisce l'entità, sentito il consiglio direttivo.

Presso ogni regione è costituita una delegazione regionale; il delegato è preposto alla cura e al coordinamento delle attività delle sezioni, comprese la programmazione e l'assegnazione dei fondi per le attività addestrative sportive.

Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Unuci che operano in base ad una organizzazione amministrativa/gestionale secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, provvedendo alle spese di gestione per le attività di istituto; non hanno patrimonio proprio e non godono di autonomia fiscale.

Il nucleo viene costituito nelle località in cui il numero degli iscritti non è sufficiente a formare una sezione.

### **3. IL PERSONALE**

Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'Unione ricorre per lo più all'opera di coadiutori volontari: ufficiali iscritti o sottufficiali in congedo che collaborano con gli organi centrali o periferici dell'ente ed ai quali viene corrisposto esclusivamente un "rimborso spese non costituente emolumento". Di conseguenza l'Unione si è avvalsa, nel periodo considerato, di un numero molto ristretto di dipendenti (n.3 unità di qualifica compresa tra B3 e C1), peraltro inferiore rispetto alla stessa dotazione organica ( pianta organica approvata il 15 febbraio 1990).

E' opportuno ricordare come il personale applicato presso il Savoia Palace di Chianciano – struttura che svolge servizio alberghiero per gli ufficiali in servizio ed in congedo, loro familiari ed amici dell'Unione - sia stato amministrato direttamente dall'Unuci fino all'esercizio 2007, quale personale stagionale dal 21 marzo al 31 ottobre, n.22 unità. A far data dal 1/1/2008 l'Unione non ha più provveduto in ordine a dette unità in quanto l'ente ha ceduto in affitto l'immobile di Chianciano, con affidamento della gestione dell'attività alberghiera ad una società a responsabilità limitata di Roma.

#### **4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E LE RISORSE**

Nel rinviare allo statuto ed ai precedenti referti per ciò che concerne le diverse finalità cui l'ente è preposto, si sottolinea che l'Unione, sulla base di una convenzione sottoscritta tra lo Stato Maggiore dell'Esercito e la presidenza dell'Unuci, è l'unico ente deputato all'addestramento degli Ufficiali della riserva, di tutto il personale riservista e delle Forze di complemento dell'Esercito e delle altre Forze armate. Questa attività si prefigge il compito dell'aggiornamento delle capacità operative delle predette componenti militari, oltre a quella dei singoli soci.

In tale ambito numerose sono state le attività addestrative organizzate dall'ente anche in collegamento con analoghe organizzazioni di altri Paesi.

L'attività dell'Unione è finanziata principalmente con le quote associative (euro 50) versate dagli iscritti (24.987 al 31 dicembre 2013) e da donazioni, liberalità e lasciti, nonché con una rendita patrimoniale costante derivante soprattutto dall'affidamento in concessione a privati della struttura alberghiera di Chianciano Terme.

Il contributo statale annuale è stato nel 2010 di € 30.048,19, di € 36.348,19 nel 2011, di € 35.448,19 nel 2012 e di € 31.998 nel 2013.